

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 17 settembre 2025

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Prima, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

**Ministero delle imprese
e del made in Italy**

DECRETO 17 luglio 2025, n. 130.

Regolamento concernente modifiche al decreto 22 gennaio 2008, n. 37, in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici. (25G00137)..... Pag. 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
1° settembre 2025.

Scioglimento del consiglio comunale di Platì (Reggio Calabria). (25A05057)..... Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
1° settembre 2025.

Scioglimento del consiglio comunale di Rivisondoli e nomina del commissario straordinario. (25A05058)..... Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
1° settembre 2025.

Scioglimento del consiglio comunale di San Giorgio a Cremano e nomina del commissario straordinario. (25A05059)..... Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
1° settembre 2025.

Scioglimento del consiglio comunale di Postua e nomina del commissario straordinario. (25A05060)..... Pag. 9



DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 luglio 2025.

Affidamento al Commissariato unico Gen. B. dell'Arma dei Carabinieri Giuseppe Vadalà degli interventi relativi alla discarica nel Comune di Salandra, località «Piano del Governo». (25A05056) Pag. 9

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 agosto 2025.

Piano di attività di caratterizzazione, raccolta e conferimento dei rifiuti presenti nei territori della c.d. Terra dei fuochi (Province di Napoli e Caserta) funzionali ai Comuni di Napoli e di Caivano, di aggiornamento del Piano straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale e ambientale, funzionali ai comuni o alle aree metropolitane ad alta vulnerabilità sociale di Rozzano (MI), Roma Quartiere Alessandrino-Quarticciolo, Napoli Quartiere Scampia-Secondigliano, Orta Nova (FG), Rosarno-San Ferdinando (RC), Catania Quartiere San Cristoforo, Palermo-Borgo Nuovo, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20. (25A05178) Pag. 12

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DECRETO 9 settembre 2025.

Aggiornamento del registro nazionale delle varietà di specie ortive. (25A05053) Pag. 14

Ministero della difesa

DECRETO 9 giugno 2025.

Incremento *extra-organico* del Comando Carabinieri per la tutela ambientale e la sicurezza energetica. (25A04988) Pag. 18

Ministero delle imprese e del made in Italy

DECRETO 3 settembre 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Logiteam - società cooperativa - in liquidazione», in Aversa e nomina del commissario liquidatore. (25A04989) Pag. 22

DECRETO 3 settembre 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Il Parco del Sorriso società cooperativa sociale», in Quartu Sant'Elena e nomina del commissario liquidatore. (25A04990) Pag. 22

DECRETO 3 settembre 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Edil Master società cooperativa artigiana in liquidazione», in Milano e nomina del commissario liquidatore. (25A04991) Pag. 23

DECRETO 3 settembre 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Assistenza sociosanitaria organizzata servizi alla famiglia società cooperativa sociale in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (25A05032) Pag. 24

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ramipril e amlodipina, «Ramipril e Amlodipina Zentiva». (25A04997) Pag. 25

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di metirapone, «Cormeto». (25A04998) Pag. 25

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Goganza». (25A05033) Pag. 26

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di teriflunomide, «Teriflunomide Aurobindo». (25A05061) Pag. 26

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di brinzolamide, «Aicisi». (25A05062) Pag. 27

Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali

Aggiornamento della pericolosità idraulica nel Comune di Jesolo. (25A05098) Pag. 28

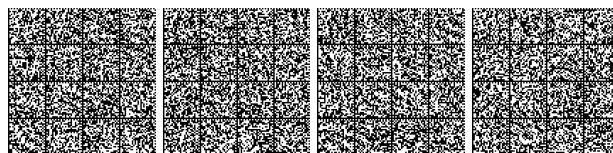
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Rilascio di *exequatur* (25A05075) Pag. 28

Rilascio di *exequatur* (25A05076) Pag. 28



Ministero dell'economia e delle finanze	
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 1° settembre 2025 (25A04992)	Pag. 28
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 2 settembre 2025 (25A04993)	Pag. 29
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 3 settembre 2025 (25A04994)	Pag. 29
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 4 settembre 2025 (25A04995)	Pag. 30
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 5 settembre 2025 (25A04996)	Pag. 30
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 8 settembre 2025 (25A05117)	Pag. 31
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 9 settembre 2025 (25A05118)	Pag. 31
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 10 settembre 2025 (25A05119)	Pag. 32
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 11 settembre 2025 (25A05120)	Pag. 32
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 12 settembre 2025 (25A05121)	Pag. 33





LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 17 luglio 2025, n. 130.

Regolamento concernente modifiche al decreto 22 gennaio 2008, n. 37, in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 3;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche» e, in particolare, l'articolo 5;

Visto il decreto legislativo 24 marzo 2024, n. 48, recante «Disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche» e, in particolare, gli articoli 5 e 6;

Vista la legge 5 marzo 1990, n. 46, recante «Norme per la sicurezza degli impianti» e, in particolare, gli articoli 14 e 16;

Vista la legge 5 gennaio 1996, n. 25, recante «Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia» e, in particolare, l'articolo 4;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)» e, in particolare, gli articoli 24 e 135-bis;

Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, concernente «Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392, concernente «Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, concernente «Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori, nonché per l'esercizio degli ascensori;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, concernente «Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia

di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, recante «Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-*quaterdecies*, comma 13, lettera a), della legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici» e, in particolare, l'articolo 1;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 settembre 2022, n. 192, «Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-*quaterdecies*, comma 13, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici» che ha modificato alcune disposizioni del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37;

Considerato che l'articolo 4 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, prevede al comma 2 che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo il Ministro dello sviluppo economico provvede ad adeguare il proprio decreto 22 gennaio 2008, n. 37, ai fini della definizione delle modalità attuative degli obblighi di infrastrutturazione digitale all'interno degli edifici, con impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica a banda ultra larga di cui all'articolo 135-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

Considerato che l'adempimento dei prescritti obblighi di equipaggiamento digitale degli edifici è attestato dall'etichetta necessaria di «edificio predisposto alla banda ultra larga», rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3, su istanza del soggetto che ha richiesto il rilascio del permesso di costruire o di altro soggetto interessato e tale attestazione è necessaria ai fini della segnalazione certificata di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

Considerato che l'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2024, n. 48, ha apportato modifiche all'articolo 135-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, prevedendo che, su istanza del privato, il tecnico che ha rilasciato l'attestazione di adempimento degli obblighi di equipaggiamento digitale degli edifici è tenuto a comunicare, entro novanta giorni dalla data di presentazione della segnalazione certificata, i dati relativi agli edifici infrastrutturati al Sistema Informativo nazionale federato delle infrastrutture (SINFI);



Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell'adunanza di Sezione del 14 febbraio 2025;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 6058 del 20 marzo 2025;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37

1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera a), le parole: «decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207» sono sostituite dalle seguenti: «codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259»;

b) all'articolo 3, comma 1, le parole: «delle attività di cui all'articolo 1,» sono sostituite dalle seguenti: «delle attività relative agli impianti di cui all'articolo 1,»;

c) all'articolo 5, comma 2, lettera e) le parole: «in genere» sono soppresse;

d) all'articolo 5-bis:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il responsabile tecnico dell'impresa, abilitato per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), si consulta con il progettista edile per l'inserimento nel progetto edilizio dell'edificio di tutte le parti di infrastruttura fisica multiservizio passiva e degli accessi che richiedono di essere realizzati per gli interventi previsti ai sensi dall'articolo 135-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.»;

2) al comma 2, le parole: «una dichiarazione di conformità dell'impianto» sono sostituite dalle seguenti: «, ai fini dell'adempimento degli obblighi di equipaggiamento digitale degli edifici, l'attestazione, con apposita etichetta, di "edificio predisposto alla banda ultra larga"»;

3) al comma 3, la parola: «dichiarazione» è sostituita dalla seguente: «attestazione»;

4) dopo il comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente:

«3-bis. Il responsabile tecnico dell'impresa, abilitato per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), su istanza del privato, comunica i dati relativi agli edifici infrastrutturati ai sensi dell'articolo 135-bis, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380»;

e) il titolo è sostituito dal seguente: «Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-*quaterdecies*, comma 13, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 17 luglio 2025

Il Ministro: URSO

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

Registrato alla Corte dei conti il 15 agosto 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1066

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988:

«Art. 17 (*Regolamenti*). — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.



4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di “regolamento”, sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.»

— Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante: «Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 9 dicembre 2021:

«Art. 5 (*Norme transitorie e di coordinamento*). — 1. Fino al 31 dicembre 2026, per gli interventi di cui agli articoli 45 e 46 del decreto legislativo n. 259 del 2003, introdotti dall'articolo 1 del presente decreto, sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 40, commi 3-bis, 4 e 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, anche in deroga alle disposizioni del presente decreto.

1-bis. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 18, commi 3, 4 e 4-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, anche in deroga alle disposizioni del presente decreto.

2. Le disposizioni previste dagli articoli 30 e 31 del decreto legislativo n. 259 del 2003, introdotte dall'articolo 1 del presente decreto, si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore delle disposizioni che le hanno depenalizzate, se a tale data il relativo procedimento penale non sia stato definito. In questo caso il giudice trasmette gli atti all'Autorità o al Ministero competenti per l'irrogazione delle sanzioni amministrative.

3. Le disposizioni previste dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 259 del 2003, introdotta dall'articolo 1 del presente decreto, si applicano per gli illeciti commessi successivamente alla sua entrata in vigore e, laddove contengano disposizioni di maggior favore, anche ai procedimenti in corso.

4. Ai fini dei procedimenti autorizzatori di cui agli articoli 43, 44, 45 e 49 del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259, nelle more della pubblicazione dei modelli per la presentazione dell'istanza unica, di cui all'articolo 24 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, si utilizza la modulistica di cui all'allegato 12-bis del medesimo decreto.

5.

6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

7. Le funzioni attribuite dal presente Codice all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale sono esercitate, in via transitoria, dal Ministero dello sviluppo economico fino al trasferimento delle funzioni di cui

all'articolo 7, commi 1, lettera f), e 4, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, disposto ai sensi dell'articolo 17, comma 5, dello stesso decreto-legge n. 82 del 2021.

8. Le disposizioni previste dagli articoli 16 e 42 e dall'allegato 12 del decreto legislativo n. 259 del 2003, introdotte dall'articolo 1 del presente decreto, si applicano dalla data del 1° gennaio 2022.

Fino al 31 dicembre 2021 continuano ad applicarsi gli articoli 34 e 35 e allegato 10 del decreto legislativo n. 259 del 2003.

8-bis. I contributi dovuti ai sensi del decreto legislativo n. 259 del 2003 sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale. Il presente comma si applica agli obblighi contributivi dovuti a partire dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

8-ter. Entro il 30 giugno 2024, il Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'interno, provvede ad adeguare il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 gennaio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 29 gennaio 2007.

8-quater. Entro il 30 giugno 2024 le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano devono procedere all'armonizzazione della normativa vigente in conformità alle disposizioni del presente decreto.

8-quinquies. Entro il 30 giugno 2024 il Ministro delle imprese e del made in Italy provvede ad adeguare il decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 12 marzo 2008.»

— Si riporta il testo degli articoli 5 e 6 del decreto-legislativo 24 marzo 2024, n. 48, recante «Disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 13 aprile 2024:

«Art. 5 (*Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207*). — 1. All'articolo 5 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: «comma» è sostituita dalle seguenti «commi 3-bis, 4 e»;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 18, commi 3, 4 e 4-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, anche in deroga alle disposizioni del presente decreto.»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Ai fini dei procedimenti autorizzatori di cui agli articoli 43, 44, 45 e 49 del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259, nelle more della pubblicazione dei modelli per la presentazione dell'istanza unica, di cui all'articolo 24 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, si utilizza la modulistica di cui all'allegato 12-bis del medesimo decreto.»;

d) dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti: «8-bis. I contributi dovuti ai sensi del decreto legislativo n. 259 del 2003 sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale. Il presente comma si applica agli obblighi contributivi dovuti a partire dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

8-ter. Entro il 30 giugno 2024, il Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'interno, provvede ad adeguare il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 gennaio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 29 gennaio 2007.

8-quater. Entro il 30 giugno 2024 le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano devono procedere all'armonizzazione della normativa vigente in conformità alle disposizioni del presente decreto.

8-quinquies. Entro il 30 giugno 2024 il Ministro delle imprese e del made in Italy provvede ad adeguare il decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 12 marzo 2008.

Art. 6 (*Altre disposizioni*). — 1. All'articolo 135-bis, comma 2-bis, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le parole: «Il Comune entro 90 giorni dalla ricezione della segnalazione è tenuto a comunicare» sono sostituite dalle seguenti: «Su istanza del privato il tecnico che ha rilasciato l'attestazione di cui al primo periodo del presente comma comunica entro novanta giorni dalla data di presentazione della segnalazione certificata».



— Si riporta il testo degli articoli 14 e 16 la legge 5 marzo 1990, n. 46, recante «Norme per la sicurezza degli impianti», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 12 marzo 1990:

«Art. 14 (*Verifiche*). — 1. Per eseguire i collaudi, ove previsti, e per accertare la conformità degli impianti alle disposizioni della presente legge e della normativa vigente, i comuni, le unità sanitarie locali, i comandi provinciali dei vigili del fuoco e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) hanno facoltà di avvalersi della collaborazione dei liberi professionisti, nell'ambito delle rispettive competenze, di cui all'articolo 6, comma 1, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 15.

2. Il certificato di collaudo deve essere rilasciato entro tre mesi dalla presentazione della relativa richiesta.»

«Art. 16 (*Sanzioni*). — 1. Alla violazione di quanto previsto dall'articolo 10 consegue, a carico del committente o del proprietario, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 15, una sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila.

Alla violazione delle altre norme della presente legge consegue, secondo le modalità previste dal medesimo regolamento di attuazione, una sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.

2. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 15 determina le modalità della sospensione delle imprese dal registro o dall'albo di cui all'articolo 2, comma 1, e dei provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi, dopo la terza violazione delle norme relative alla sicurezza degli impianti, nonché gli aggiornamenti dell'entità delle sanzioni amministrative di cui al comma 1.»

— Si riporta il testo dell'articolo 4 della legge 5 gennaio 1996, n. 25, recante «Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 20 gennaio 1996:

«Art. 4 (*Disposizioni per l'applicazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di installazione di impianti*). — 1. I titolari delle imprese di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46, già iscritte antecedentemente alla data di entrata in vigore della predetta legge all'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, ovvero nel registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, hanno diritto di ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali necessari ai fini dell'esercizio dell'attività, previa domanda da presentare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, rispettivamente, alla commissione provinciale per l'artigianato o alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio.

2. Il termine di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 46, è differito al 31 dicembre 1996. Il mancato rispetto del termine suindicato comporta l'applicazione, nei confronti del proprietario dell'immobile, dell'amministratore di condominio per le utenze di uso comune o comunque del soggetto incaricato della gestione degli impianti, di una sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni, secondo le modalità che saranno determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

— Si riporta il testo degli articoli 24 e 135-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 20 ottobre 2001:

«Art. 24 (*Agibilità*). — 1. La sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, e, ove previsto, di rispetto degli obblighi di infrastrutturazione digitale valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestati mediante segnalazione certificata.

2. Ai fini dell'agibilità, entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attività, o i loro successori o aventi causa, presenta allo sportello unico per l'edilizia la segnalazione certificata, per i seguenti interventi:

- a) nuove costruzioni;
- b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
- c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1.

3. La mancata presentazione della segnalazione, nei casi indicati al comma 2, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464.

4. Ai fini dell'agibilità, la segnalazione certificata può riguardare anche:

a) singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;

b) singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale.

5. La segnalazione certificata di cui ai commi da 1 a 4 è corredata dalla seguente documentazione:

a) attestazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato che assevera la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1;

b) certificato di collaudo statico di cui all'articolo 67 ovvero, per gli interventi di cui al comma 8-bis del medesimo articolo, dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori;

c) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all'articolo 77, nonché all'articolo 82;

d) gli estremi dell'avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale;

e) dichiarazione dell'impresa installatrice, che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico prescritte dalla disciplina vigente ovvero, ove previsto, certificato di collaudo degli stessi.

e-bis) attestazione di edificio predisposto alla banda ultra-larga, rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3.

5-bis. Nelle more della definizione dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1-bis, ai fini della certificazione delle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo e dell'acquisizione dell'assenso da parte dell'amministrazione competente, fermo restando il rispetto degli altri requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, il progettista abilitato è autorizzato ad asseverare la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie nelle seguenti ipotesi:

a) locali con un'altezza minima interna inferiore a 2,70 metri fino al limite massimo di 2,40 metri;

b) alloggio monostanza, con una superficie minima, comprensiva dei servizi, inferiore a 28 metri quadrati, fino al limite massimo di 20 metri quadrati, per una persona, e inferiore a 38 metri quadrati, fino al limite massimo di 28 metri quadrati, per due persone.

5-ter. L'asseverazione di cui al comma 5-bis può essere resa ove sia soddisfatto il requisito dell'adattabilità, in relazione alle specifiche funzionali e dimensionali, previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, e sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

a) i locali siano situati in edifici sottoposti a interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie;

b) sia contestualmente presentato un progetto di ristrutturazione con soluzioni alternative atte a garantire, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienico-sanitarie dell'alloggio, ottenibili prevedendo una maggiore superficie dell'alloggio e dei vani abitabili ovvero la possibilità di un'adeguata ventilazione naturale favorita dalla dimensione e tipologia delle finestre, dai riscontri d'aria trasversali e dall'impiego di mezzi di ventilazione naturale ausiliari.

5-quater. Restano ferme le deroghe ai limiti di altezza minima e superficie minima dei locali previste a legislazione vigente.

6. L'utilizzo delle costruzioni di cui ai commi 2 e 4 può essere iniziato dalla data di presentazione allo sportello unico della segnalazione corredata della documentazione di cui al comma 5. Si applica l'articolo 19, commi 3 e 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

7. Le Regioni, le Province autonome, i Comuni e le Città metropolitane, nell'ambito delle proprie competenze, disciplinano le modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione e comprensivi dell'ispezione delle opere realizzate.



7-bis. La segnalazione certificata può altresì essere presentata, in assenza di lavori, per gli immobili legittimamente realizzati privi di agibilità che presentano i requisiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottarsi, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

«Art. 135-bis (Norme per l'infrastrutturazione digitale degli edifici). — 1. Tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1° luglio 2015 devono essere equipaggiati con un'infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all'edificio, costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete. Lo stesso obbligo si applica, a decorrere dal 1° luglio 2015, in caso di opere che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c). Per infrastruttura fisica multiservizio interna all'edificio si intende il complesso delle installazioni presenti all'interno degli edifici contenenti reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o senza fili che permettono di fornire l'accesso ai servizi a banda ultralarga e di connettere il punto di accesso dell'edificio con il punto terminale di rete.

2. Tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1° luglio 2015 devono essere equipaggiati di un punto di accesso. Lo stesso obbligo si applica, a decorrere dal 1° luglio 2015, in caso di opere di ristrutturazione profonda che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell'articolo 10. Per punto di accesso si intende il punto fisico, situato all'interno o all'esterno dell'edificio e accessibile alle imprese autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione, che consente la connessione con l'infrastruttura interna all'edificio predisposta per i servizi di accesso in fibra ottica a banda ultralarga.

2-bis. Per i nuovi edifici nonché in caso di nuove opere che richiedono il rilascio di permesso di costruire ai sensi dei commi 1 e 2, per i quali la domanda di autorizzazione edilizia sia stata presentata dopo la data del 1° gennaio 2022, l'adempimento dei prescritti obblighi di equipaggiamento digitale degli edifici è attestato dall'etichetta necessaria di "edificio predisposto alla banda ultra larga", rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3, su istanza del soggetto che ha richiesto il rilascio del permesso di costruire o di altro soggetto interessato. Tale attestazione è necessaria ai fini della segnalazione certificata di cui all'articolo 4.

Su istanza del privato il tecnico che ha rilasciato l'attestazione di cui al primo periodo del presente comma comunica entro novanta giorni dalla data di presentazione della segnalazione certificata i dati relativi agli edifici infrastrutturali al Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture (SINF) ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge n. 164 del 2014.

3. Gli edifici equipaggiati in conformità al presente articolo, per i quali la domanda di autorizzazione edilizia sia stata presentata prima del 1° gennaio 2022, possono beneficiare ai fini della cessione, dell'affitto o della vendita dell'immobile, dell'etichetta volontaria e non vincolante di "edificio predisposto alla banda ultra larga, rilasciata da un tecnico abilitato come previsto dal comma 2-bis.».

— Il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, recante: «Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 9 marzo 2016.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392, recante: «Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 18 giugno 1994.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, recante: «Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori, nonché per l'esercizio degli ascensori» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 10 giugno 1999.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, recante: «Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la sem-

plificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 21 novembre 2000.

— Il titolo del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, come sostituito dall'articolo 1 del presente decreto, reca: «Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici».

— Si riporta il testo dell'articolo 1 del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 12 marzo 2008:

«Art. 1 (Ambito di applicazione). — 1. Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.

2. Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue:

a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;

b) impianti radiotelevisivi, le antenne, gli impianti elettronici deputati alla gestione e distribuzione dei segnali tv, telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza compresi gli impianti in fibra ottica, nonché le infrastrutture necessarie ad ospitare tali impianti;

c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;

d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;

e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;

f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;

g) impianti di protezione antincendio.

3. Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria, ovvero di normativa specifica, non sono disciplinati, per tali aspetti, dalle disposizioni del presente decreto».

— Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 settembre 2022, n. 192, recante: «Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici» è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 290 del 13 dicembre 2022.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo degli articoli 2, 3, 5 del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, come modificato dal presente decreto:

«Art. 2 (Definizioni relative agli impianti). — 1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) punto di consegna delle forniture: il punto in cui l'azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all'utente l'energia elettrica, il gas naturale o diverso, l'acqua, ovvero il punto di immissione del combustibile nel deposito collocato, anche mediante comodato, presso l'utente ovvero il punto terminale di rete come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera oo), del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

b) potenza impegnata: il valore maggiore tra la potenza impegnata contrattualmente con l'eventuale fornitore di energia, e la potenza nominale complessiva degli impianti di autoproduzione eventualmente installati;

c) uffici tecnici interni: strutture costituite da risorse umane e strumentali preposte all'impiantistica, alla realizzazione degli impianti aziendali ed alla loro manutenzione i cui responsabili posseggono i requisiti tecnico-professionali previsti dall'articolo 4;



d) ordinaria manutenzione: gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d'uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell'impianto su cui si interviene o la sua destinazione d'uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore;

e) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica: i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli apparecchi elettrici in genere. Nell'ambito degli impianti elettrici rientrano anche quelli di autoproduzione di energia fino a 20 kw nominale, gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere, nonché quelli posti all'esterno di edifici se gli stessi sono collegati, anche solo funzionalmente, agli edifici;

f) impianti radiotelevisivi ed elettronici: le componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali tv, telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa, comprese le infrastrutture destinate ad ospitare tali impianti;

g) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas: l'insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori, dal punto di consegna del gas, anche in forma liquida, fino agli apparecchi utilizzatori, l'installazione ed i collegamenti dei medesimi, le predisposizioni edili e meccaniche per l'aerazione e la ventilazione dei locali in cui deve essere installato l'impianto, le predisposizioni edili e meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione;

h) impianti di protezione antincendio: gli impianti di alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di tipo automatico e manuale nonché gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e d'incendio;

i) CEI: Comitato Elettrotecnico Italiano;

l) UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione.

Art. 3 (*Imprese abilitate*). — 1. Le imprese, iscritte nel registro delle imprese di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 e successive modificazioni, di seguito registro delle imprese, o nell'Albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, di seguito albo delle imprese artigiane, sono abilitate all'esercizio delle attività relative agli impianti di cui all'articolo 1, se l'imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale, è in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 4.

2. Il responsabile tecnico di cui al comma 1 svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa.

3. Le imprese che intendono esercitare le attività relative agli impianti di cui all'articolo 1 presentano la dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, indicando specificatamente per quali lettera e quale voce, di quelle elencate nel medesimo articolo 1, comma 2, intendono esercitare l'attività e dichiarano, altresì, il possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 4, richiesti per i lavori da realizzare.

4. Le imprese artigiane presentano la dichiarazione di cui al comma 3, unitamente alla domanda d'iscrizione all'albo delle imprese artigiane per la verifica del possesso dei prescritti requisiti tecnico-professionali e il conseguente riconoscimento della qualifica artigiana. Le altre imprese presentano la dichiarazione di cui al comma 3, unitamente alla domanda di iscrizione, presso l'ufficio del registro delle imprese.

5. Le imprese non installatrici, che dispongono di uffici tecnici interni, sono autorizzate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti, relativi esclusivamente alle proprie strutture interne e nei limiti della tipologia di lavori per i quali il responsabile possiede i requisiti previsti all'articolo 4.

6. Le imprese, di cui ai commi 1, 3, 4 e 5, alle quali sono stati riconosciuti i requisiti tecnico-professionali, hanno diritto ad un certificato di riconoscimento, secondo i modelli approvati con decreto del Ministro dell'Industria del commercio e dell'artigianato dell'11 giugno 1992. Il certificato è rilasciato dalle competenti commissioni provinciali per l'artigianato, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, o dalle competenti camere di commercio, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni.

«Art. 5 (*Progettazione degli impianti*). — 1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), è redatto un progetto. Fatta salva l'osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione, nei casi indicati al comma 2, il progetto è redatto da un professionista

iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il progetto, come specificato all'articolo 7, comma 2, è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.

2. Il progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento, è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:

a) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq;

b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a cato-do freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;

c) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 mq;

d) impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc;

e) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), relativi agli impianti elettronici quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;

f) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonché impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigororie/ora;

g) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), relativi alla distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kw o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio;

h) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), se sono inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.

3. I progetti degli impianti sono elaborati secondo la regola dell'arte. I progetti elaborati in conformità alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano redatti secondo la regola dell'arte.

4. I progetti contengono almeno gli schemi dell'impianto e i disegni planimetrici nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare.

Nei luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di esplosione, particolare attenzione è posta nella scelta dei materiali e componenti da utilizzare nel rispetto della specifica normativa tecnica vigente.

5. Se l'impianto a base di progetto è variato in corso d'opera, il progetto presentato è integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti, alle quali, oltre che al progetto, l'installatore è tenuto a fare riferimento nella dichiarazione di conformità.

6. Il progetto, di cui al comma 2, è depositato presso lo sportello unico per l'edilizia del comune in cui deve essere realizzato l'impianto nei termini previsti all'articolo 11.

Art. 5-bis (*Adempimenti del tecnico abilitato*). — 1. Il responsabile tecnico dell'impresa, abilitato per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), si consulta con il progettista edile per l'inserimento nel progetto edilizio dell'edificio di tutte le parti di infrastruttura fisica multiservizio passiva e degli accessi che richiedono di essere realizzati per gli interventi previsti ai sensi dall'articolo 135-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.



2. Al termine dei lavori, su istanza del soggetto che ha richiesto il rilascio del permesso di costruire o di altro soggetto interessato, il responsabile tecnico dell'impresa di cui al comma 1 rilascia, *ai fini dell'adempimento degli obblighi di equipaggiamento digitale degli edifici, l'attestazione, con apposita etichetta, di "edificio predisposto alla banda ultra larga"* dell'impianto ai sensi di quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3, corredata degli allegati ove sono descritte le caratteristiche degli accessi e della infrastruttura fisica multiservizi passiva.

3. Tale *attestazione* è necessaria ai fini della presentazione allo sportello unico dell'edilizia della segnalazione certificata di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

3-bis. Il responsabile tecnico dell'impresa, abilitato per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), su istanza del privato, comunica i dati relativi agli edifici infrastrutturati ai sensi dell'articolo 135-bis, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.».

25G00137

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
1° settembre 2025.

Scioglimento del consiglio comunale di Platì (Reggio Calabria).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020 sono stati eletti il consiglio comunale di Platì (Reggio Calabria) ed il sindaco nella persona del signor Rosario Sergi;

Vista l'ordinanza della Corte di appello di Reggio Calabria del 7 giugno 2024, confermata dalla Corte suprema di cassazione in data 18 giugno 2025, con la quale il suddetto amministratore è stato dichiarato decaduto dalla carica di sindaco;

Vista la delibera n. 22 del 30 luglio 2025, con la quale il consiglio comunale di Platì (Reggio Calabria) ha preso atto della decadenza di diritto dalla carica di sindaco del signor Rosario Sergi ai sensi degli articoli 10, 11 e 16 del decreto legislativo n. 235/2012;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Platì (Reggio Calabria) è sciolto.

Dato a Roma, addì 1° settembre 2025

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Platì (Reggio Calabria) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Rosario Sergi.

Con ordinanza della Corte di appello di Reggio Calabria del 7 giugno 2024, confermata dalla Corte suprema di cassazione in data 18 giugno 2025, il suddetto amministratore è stato dichiarato decaduto dalla carica di sindaco, ai sensi del combinato disposto degli articoli 10, 11 e 16 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

Conseguentemente, ai sensi del richiamato decreto legislativo n. 235/2012, il consiglio comunale di Platì (Reggio Calabria), con delibera n. 22 del 30 luglio 2025, ha preso atto della decadenza di diritto dalla carica di sindaco del signor Rosario Sergi.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Platì (Reggio Calabria).

Roma, 14 agosto 2025

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

25A05057

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
1° settembre 2025.

Scioglimento del consiglio comunale di Rivisondoli e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre 2021 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Rivisondoli (L'Aquila);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da otto consiglieri su dieci assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;



Visto l'art. 141, comma 1, lett. b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Rivisondoli (L'Aquila) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Maria Cristina Di Stefano è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 1° settembre 2025

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Rivisondoli (L'Aquila), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre 2021 e composto dal sindaco e da dieci consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da otto componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 30 luglio 2025, hanno determinato l'ipotesi dissolutiva dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto dell'Aquila, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 30 luglio 2025.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Rivisondoli (L'Aquila) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Maria Cristina Di Stefano, viceprefetto in servizio presso la Prefettura dell'Aquila.

Roma, 7 agosto 2025

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
1° settembre 2025.

Scioglimento del consiglio comunale di San Giorgio a Cremano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di San Giorgio a Cremano (Napoli);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 30 giugno 2025, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Giorgio a Cremano (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Franca Fico è nominata commissario, straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 1° settembre 2025

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di San Giorgio a Cremano (Napoli) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Giorgio Zinno.

Il citato amministratore, in data 30 giugno 2025, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutiva disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Napoli ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 22 luglio 2025.



Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Giorgio a Cremano (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Franca Fico, viceprefetto in servizio presso la Prefettura di Napoli.

Roma, 7 agosto 2025

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

25A05059

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
1° settembre 2025.

Scioglimento del consiglio comunale di Postua e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre 2021 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Postua (Vercelli);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 27 giugno 2025, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Postua (Vercelli) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Matteo Pavan è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 1° settembre 2025

MATTARELLA

PIANTEDOSI, Ministro dell'interno

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Postua (Vercelli) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre 2021, con contestuale elezione del sindaco nella persona della signora Rosa Donatella D'Alberto.

Il citato amministratore, in data 27 giugno 2025, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Vercelli ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 18 luglio 2025.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Postua (Vercelli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Matteo Pavan, dirigente di II fascia in servizio presso la Prefettura di Vercelli.

Roma, 7 agosto 2025

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

25A05060

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 luglio 2025.

Affidamento al Commissariato unico Gen. B. dell'Arma dei Carabinieri Giuseppe Vadalà degli interventi relativi alla discarica nel Comune di Salandra, località «Piano del Governo».

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 22 LUGLIO 2025

Visti gli articoli 117, quinto comma, e 120 della Costituzione;

Visto, in particolare, il secondo comma dell'art. 120 della Costituzione ove si prevede che il Governo può sostituirsi a organi delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni nel caso di mancato rispetto della normativa comunitaria e nel caso di possibile lesione all'unità giuridica ed economica;

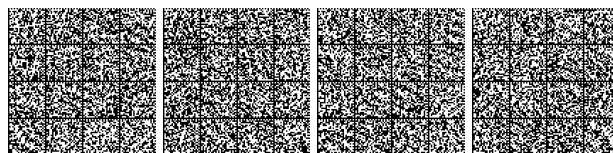
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la «direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999 relativa alle discariche di rifiuti» e, in particolare, l'art. 13, concernente la «Procedura di chiusura e di gestione successiva alla chiusura»;

Visto, in particolare, l'art. 14, lettere b) e c), della citata direttiva 1999/31/CE, che impone l'adozione delle misure necessarie a rendere conformi o a chiudere definitivamente le discariche preesistenti all'entrata in vigore della medesima direttiva;

Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, attuativo della predetta direttiva 1999/31/CE e, in particolare, l'art. 12, avente ad oggetto la procedura di chiusura delle discariche;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3», e, in particolare, l'art. 8, commi 1 e 2, concernente l'attuazione dell'art. 120 della Costituzione sul potere sostitutivo;



Visto, altresì, il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante «Norme in materia ambientale» e, in particolare, l'art. 250, ove si prevede, tra l'altro, che «Qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all'art. 242 sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione, secondo l'ordine di priorità fissato dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica»;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea», e in particolare, l'art. 41, secondo cui, «in relazione a quanto disposto dagli articoli 117, quinto comma e 120, secondo comma della Costituzione [...] i provvedimenti di attuazione degli atti dell'Unione europea possono essere adottati dallo Stato nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti»;

Visto, in particolare, il comma 2-bis del citato art. 41 della legge n. 234 del 2012, che prevede la nomina di un apposito commissario per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'UE;

Visto, inoltre, il comma 2-quater del medesimo art. 41 della legge n. 234 del 2012, ai sensi del quale le previsioni sopra riportate «si applicano anche nei casi in cui sono in corso procedure europee di infrazione»;

Vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 21 marzo 2019 nella causa 498/17 che, su ricorso presentato dalla Commissione europea il 17 agosto 2017, ha accertato l'inadempimento della Repubblica italiana agli obblighi imposti dall'art. 14 lettere b) e c) della direttiva 1999/31/CE;

Atteso che secondo quanto statuito dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 21 marzo 2019 gli interventi di adeguamento o di chiusura, di cui all'art. 14 della direttiva 1999/31/CE, dovevano essere completati entro il 16 luglio 2009;

Rilevato che ciascuna discarica oggetto della menzionata sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 21 marzo 2019 presenta una situazione tecnico-amministrativa differente in rapporto allo stato di avanzamento degli interventi di adeguamento o di chiusura;

Preso atto che l'impianto di discarica situato nel Comune di Salandra (MT) è oggetto della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 21 marzo 2019;

Vista la delibera della giunta regionale della Basilicata n. 9166 del 30 dicembre 1996, con la quale al Comune di Salandra è stata rinnovata l'autorizzazione all'esercizio della discarica sita nello stesso comune, in località Piano del Governo;

Visto l'art. 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 36 del 2003, per il quale il «gestore» è «il soggetto responsabile di una qualsiasi delle fasi di gestione di una discarica», fino alla gestione successiva alla chiusura della discarica, e che la «autorità territoriale competente», è «l'autorità responsabile dell'esecuzione degli obblighi previsti» dal medesimo decreto legislativo n. 36 del 2003;

Preso atto che per la discarica sita nel Comune di Salandra località Piano del Governo, il «gestore» è il Comune di Salandra (MT), in quanto titolare dell'autorizzazione, e che la «autorità territoriale competente», ai sensi degli articoli 9, 10, 12, 13 e 14 del citato decreto legislativo n. 36 del 2003 è la Regione Basilicata;

Preso atto del forte ritardo accumulato dalle amministrazioni locali competenti nell'esecuzione degli interventi sulla citata discarica sita nel Comune di Salandra località Piano del Governo e della necessità di adottare, nel più breve tempo possibile, provvedimenti idonei a garantire l'adeguamento o la chiusura degli impianti ai sensi della vigente normativa, al fine di evitare il rischio di inquinamento ambientale e una possibile condanna dello Stato italiano;

Preso atto della ritenuta necessità di adottare nei confronti delle suddette amministrazioni locali apposite diffide con le quali stabilire la specifica tempistica per il completamento delle diverse attività da porre in essere e dell'avvertimento che in caso di inutile decorrenza dei termini assegnati saranno esercitati i poteri sostitutivi in relazione a quanto disposto dall'art. 120, secondo comma, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 aprile 2021, con il quale la Regione Basilicata ed il Comune di Salandra sono stati diffidati «ciascuno per gli aspetti di propria competenza, a realizzare le seguenti attività relativamente alla discarica sita nel Comune di Salandra in località piano del Governo: a) affidamento dei lavori di chiusura della discarica entro novanta giorni dal ricevimento del presente atto; b) realizzazione dei lavori di chiusura della discarica entro dodici mesi dall'affidamento dei lavori di cui alla lettera a); c) approvazione della chiusura della discarica ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, entro sessanta giorni dal completamento dei lavori di cui alla lettera b)» con l'avvertimento che «Decorso inutilmente anche uno solo dei termini sopra indicati, il Consiglio dei ministri esercita i poteri sostitutivi previsti dall'art. 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e adottata i provvedimenti necessari a garantire la realizzazione tempestiva delle attività sopra elencate»;

Visto il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229» convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, e in particolare l'art. 5 concernente «ulteriori disposizioni



ni per fronteggiare le procedure d'infrazione in materia ambientale»;

Visto, inoltre, il comma 5 dello stesso art. 5 del citato decreto-legge n. 111 del 2019, secondo cui le risorse finanziarie necessarie per le esigenze operative e per il funzionamento della struttura, ivi compresi gli eventuali oneri per le convenzioni di cui al comma 1, sono poste a valere su una quota, non superiore al 2% annuo, delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi;

Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose» convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, e in particolare l'art. 43, comma 1, lettera b, con il quale sono apportate modificazioni all'art. 5 del citato decreto-legge n. 111 del 2019, secondo il quale «Le funzioni e le attività del Commissario unico di cui al comma 1 sono estese su richiesta delle singole regioni agli interventi di bonifica o messa in sicurezza delle discariche e dei siti contaminati di competenza regionale, nonché su richiesta del Ministero della transizione ecologica agli interventi di bonifica dei siti contaminati di interesse nazionale, limitatamente ai soli interventi per i quali sono stati già previsti finanziamenti a legislazione vigente con contestuale trasferimento delle relative risorse da parte degli enti richiedenti. Sulla base di intese ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, viene predisposto un elenco dei siti con priorità di intervento che saranno oggetto di risanamento da parte del Commissario unico»;

Visto, altresì, l'art. 43, comma 1, lettera d), del citato decreto-legge n. 152 del 2021, secondo il quale dopo il comma 3 dell'art. 5 del decreto-legge n. 111 del 2019 è inserito il seguente comma: «3-bis. Il Commissario unico può avvalersi di subcommissari, fino al numero massimo di tre, individuati tra i componenti della struttura di supporto di cui al comma 3, che operano sulla base di specifiche deleghe definite dal Commissario unico. A ciascun subcommissario è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 30.000 euro annui. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa nel limite massimo di 324.000 euro annui»;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri adottate nelle riunioni del 24 marzo 2017, del 22 novembre 2017 e dell'11 giugno 2019, con le quali il generale B. Giuseppe Vadalà, dell'Arma dei carabinieri è stato nominato, ai sensi dell'art. 41, comma 2-bis, della legge n. 234 del 2012, Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla vigente normativa sulle discariche, per complessivi 81 siti oggetto della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 marzo 2021, con la quale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, il generale B. Giuseppe Vadalà, dell'Arma dei carabinieri è stato confermato nell'incarico per un triennio a decorrere dalla data della delibera ed inoltre con la stessa delibera il mandato commissariale è stato esteso alle discariche abusive situa-

te nei Comuni di Francavilla al Mare (CH), Maratea (PZ), Moliterno (PZ) e Tito (PZ);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2022, con il quale al Commissario unico, generale B. dell'Arma dei carabinieri Giuseppe Vadalà è stato attribuito un compenso accessorio fissato nell'importo di euro 50 mila annui lordi a titolo di parte fissa e nell'importo di ulteriori euro 50 mila annui lordi a titolo di parte variabile;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 18 febbraio 2022, con la quale al Commissario unico Vadalà è stato attribuito il compito di realizzare tutti gli interventi necessari all'adeguamento alla vigente normativa della discarica abusiva di Malagrotta in ragione della procedura di preinfrazione EU Pilot n. 9068/16 ENVI;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 aprile 2022, con il quale è adottato il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023, con la quale al Commissario unico Vadalà è stato attribuito il compito di realizzare il prosieguo delle attività di bonifica inerenti all'impianto gestione rifiuti inerti «Lerose Srl», nel Comune di Bucine, Località le Valli, zona Cave, all'impianto gestione rifiuti inerti «Lerose Srl» nel Comune di Pontedera, viale America 103, località Gello Pontedera (Pisa) ed il lotto V Empoli-Castelfiorentino strada Regionale 429, Val d'Elsa nel Comune di Empoli;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 15 febbraio 2024, con la quale al Commissario unico Vadalà è stato attribuito il compito di realizzare le attività di bonifica del sito di discarica del Comune di Lamezia Terme, loc. Scordovillo, sito orfano che risulta inserito nella misura PNRR M2C4 I 3.4;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri dell'11 marzo 2024 con la quale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il generale B. Giuseppe Vadalà, dell'Arma dei carabinieri è stato confermato nell'incarico per un triennio a decorrere dal 31 marzo 2024;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2024, con la quale al Commissario unico Vadalà è stato attribuito il compito di realizzare le attività di bonifica del sito di discarica denominato «Ex cava Paterno», nel Comune di Vaglia, che risulta inserito nella misura PNRR M2C4, I3.4;

Vista la nota prot. n. 97911 del 22 aprile 2025, con la quale la Regione Basilicata, in considerazione delle azioni da porre in atto per la ripresa dei lavori presso la discarica sita nel Comune di Salandra località Piano del Governo e dell'aggiornamento delle relative tempistiche comunicate dal Comune di Salandra con nota prot. n. 0002233 del 18 aprile 2025, ha ribadito al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica l'invito a «voler valutare l'opportunità di affidare, anche la suddetta discarica ... (omissis) ... al Commissario straordinario per le bonifiche»;



Vista la nota prot. 110812, del 11 giugno 2025, con la quale la Direzione generale economia circolare e bonifiche del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha espresso il nulla osta allo svolgimento dell'incarico proposto a supporto della Regione Basilicata;

Vista la nota prot. 15974, del 20 giugno 2025, con la quale il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ha chiesto di estendere, ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del decreto-legge n. 111 del 2019, al Commissario unico generale B. CC. Giuseppe Vadalà, le funzioni e le attività preordinate alla realizzazione di tutti gli interventi necessari all'adeguamento alla vigente normativa della discarica del Comune di Salandra (MT) località Piano del Governo, oggetto della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 21 marzo 2019, per violazione degli obblighi imposti dall'art. 14, lettere b) e c) della direttiva 1999/31/CE;

Visto il decreto del Ministero della transizione ecologica del 2 marzo 2021 con il quale è stato approvato l'Accordo di programma «Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica nel territorio della Regione Basilicata» sottoscritto in data 10 novembre 2020 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Basilicata;

Valutati i risultati conseguiti dal Commissario straordinario generale B. CC. Giuseppe Vadalà nell'adempimento del compito di realizzare gli interventi necessari all'adeguamento delle discariche già oggetto delle citate sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea alla vigente normativa;

Preso atto del decorso infruttuoso dei termini fissati dalla diffida di cui al richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 aprile 2021;

Considerato che il mancato, ritardato o non completo adeguamento alla normativa vigente della discarica situata nel Comune di Salandra (MT) determina un grave pregiudizio agli interessi nazionali;

Sentiti i soggetti interessati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Delibera:

Art. 1.

1. Al generale di Brigata Giuseppe Vadalà, dell'Arma dei carabinieri, appartenente ai ruoli dirigenziali della pubblica amministrazione, già nominato con delibera del Consiglio dei ministri 31 marzo 2021 Commissario unico per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014 e confermato, da ultimo, con delibera del Consiglio dei ministri 11 marzo 2024 è attribuito il compito di realizzare le attività di bonifica della discarica del Comune di Salandra (MT) località Piano del Governo, oggetto della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 21 marzo 2019, per violazione degli obblighi imposti dall'art. 14, lettere b) e c) della direttiva 1999/31/CE.

2. Ai sensi dell'art. 41, comma 2-ter, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, per tutta la durata del mandato il Commissario unico è autorizzato ad esercitare i poteri di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

3. Il Commissario unico svolge direttamente le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 aprile 2022.

4. Al Commissario unico si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, commi da 1 a 5, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141.

5. Resta fermo il compenso stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2022.

La presente delibera è trasmessa ai competenti organi per il controllo e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
MELONI

*Il Ministro dell'ambiente e
della sicurezza energetica*
PICHETTO FRATIN

*Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2025
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2364*

25A05056

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 agosto 2025.

Piano di attività di caratterizzazione, raccolta e conferimento dei rifiuti presenti nei territori della c.d. Terra dei fuochi (Province di Napoli e Caserta) funzionali ai Comuni di Napoli e di Caivano, di aggiornamento del Piano straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale e ambientale, funzionali ai comuni o alle aree metropolitane ad alta vulnerabilità sociale di Rozzano (MI), Roma Quartiere Alessandrino-Quarticciolo, Napoli Quartiere Scampia-Secondigliano, Orta Nova (FG), Rosarno-San Ferdinando (RC), Catania Quartiere San Cristoforo, Palermo-Borgo Nuovo, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 28 AGOSTO 2025

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;



Visto il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, recante «Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale»;

Visto il decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20, recante «Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza» e, in particolare, l'art. 1, comma 1, che demanda al Commissario straordinario nominato ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159 il compito di predisporre ed attuare un piano straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale e ambientale, funzionali ai comuni o alle aree metropolitane ad alta vulnerabilità sociale di Rozzano (MI), Roma Quartiere Alessandrino-Quarticciolo, Napoli Quartiere Scampia-Secondigliano, Orta Nova (FG), Rosarno-San Ferdinando (RC), Catania Quartiere San Cristoforo, Palermo-Borgo Nuovo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 2023, con il quale il dott. Fabio Ciciliano è stato nominato Commissario straordinario per fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile presenti nel territorio del Comune di Caivano;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2023, con il quale è stata costituita, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del citato decreto-legge n. 123 del 2023, la Struttura di supporto al Commissario straordinario per fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile presenti nel territorio del Comune di Caivano;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2023 recante «Approvazione del Piano straordinario di interventi infrastrutturali o di riqualificazione funzionale al territorio del Comune di Caivano, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2025, recante «Approvazione del Piano straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale e ambientale, funzionali ai comuni o alle aree metropolitane ad alta vulnerabilità sociale di Rozzano (MI), Roma Quartiere Alessandrino-Quarticciolo, Napoli Quartiere Scampia-Secondigliano, Orta Nova (FG), Rosarno-San Ferdinando (RC), Catania Quartiere San Cristoforo, Palermo-Borgo Nuovo, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20»;

Ritenuta la necessità di attuare interventi urgenti finalizzati alla rigenerazione delle aree urbane degradate attraverso la promozione di progetti di miglioramento del decoro urbano, di manutenzione, bonifica, riuso, ri-

pristino, completamento, adeguamento, ricostruzione e risanamento di spazi pubblici, anche attraverso azioni di riqualificazione sociale che prevedano la realizzazione di azioni volte sia all'accrescimento della sicurezza territoriale e della capacità di resilienza urbana sia al potenziamento delle prestazioni urbane anche con riferimento alla salvaguardia dell'ambiente e al miglioramento del tessuto sociale;

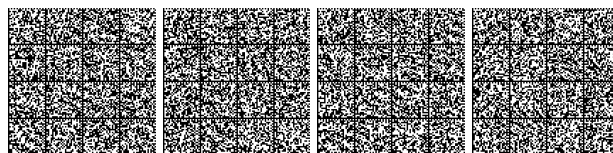
Ritenuta la necessità di procedere all'aggiornamento del piano straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale e ambientale, funzionali ai comuni o alle aree metropolitane ad alta vulnerabilità sociale di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20, che già prevede, per i Quartieri Scampia e Secondigliano di Napoli specifiche attività di bonifica e risanamento ambientale e, per le aree di Caivano, azioni mirate alla promozione di progetti di salvaguardia dell'ambiente approvate dal Piano straordinario di interventi infrastrutturali o di riqualificazione funzionale al territorio del Comune di Caivano, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159;

Vista la nota del Commissario straordinario per gli interventi infrastrutturali e di riqualificazione sociale funzionali ai territori ad alta vulnerabilità, prot. n. 0000908 del 26 agosto 2025, con la quale è stato trasmesso, ai fini dell'approvazione, l'aggiornamento del Piano straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale e ambientale, funzionali ai comuni o alle aree metropolitane ad alta vulnerabilità sociale di Napoli e Caivano concernente la promozione di azioni di contrasto allo sversamento illecito di rifiuti e di informazione e sensibilizzazione alla popolazione, nonché di progetti di salvaguardia dell'ambiente concernenti la realizzazione di interventi urgenti di risanamento diretti alla realizzazione delle attività di caratterizzazione, raccolta e conferimento dei rifiuti per l'area nord della Provincia di Napoli e del contiguo territorio della Provincia di Caserta, avente come epicentro la zona di Caivano, predisposto dal Commissario straordinario;

Acquisite le formali intese dei comuni e delle aree metropolitane ad alta vulnerabilità sociale di Napoli e Caivano e del Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Delibera:

È approvato l'aggiornamento del «Piano straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale e ambientale, funzionali ai comuni o alle aree metropolitane ad alta vulnerabilità sociale di Rozzano (MI), Roma Quartiere Alessandrino-Quarticciolo, Napoli Quartiere Scampia-Secondigliano, Orta Nova (FG), Rosarno-San Ferdinando (RC), Catania Quartiere San Cristoforo, Palermo-Borgo Nuovo, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio



2025, n. 20», approvato con delibera del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2025. Il predetto aggiornamento costituisce parte integrante della presente delibera e concerne il «Piano di attività di caratterizzazione, raccolta e conferimento dei rifiuti presenti nei territori della c.d. Terra dei fuochi (province di Napoli e Caserta) funzionali ai comuni di Napoli e di Caivano».

La presente delibera è trasmessa ai competenti organi per il controllo e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
MELONI

Registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 2025

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2467

AVVERTENZA:

Il Piano di attività di caratterizzazione, raccolta e conferimento dei rifiuti presenti nei territori della c.d. Terra dei fuochi (Province di Napoli e Caserta) funzionali ai Comuni di Napoli e di Caivano, di aggiornamento del Piano straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale e ambientale, funzionali ai comuni o alle aree metropolitane ad alta vulnerabilità sociale di Rozzano (MI), Roma Quartiere Alessandrino-Quarticciolo, Napoli Quartiere Scampia-Secondigliano, Orta Nova (FG), Rosarno-San Ferdinando (RC), Catania Quartiere San Cristoforo, Palermo-Borgo Nuovo, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20, parte integrante della delibera del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2025, è pubblicato sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei ministri al seguente link: <https://commissari.gov.it/caivano/normativa/provvedimenti/piano-straordinario-periferie/>

25A05178

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 9 settembre 2025.

Aggiornamento del registro nazionale delle varietà di specie ortive.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2, e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2016, n. 17713, con il quale è stato istituito il «Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante»;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, recante «Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»;

Visto l'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, con il quale sono istituiti i registri delle varietà di specie agrarie ed ortive per l'identificazione delle varietà stesse ed in particolare il comma 4, secondo cui i registri delle varietà devono riportare, tra le altre cose, l'identifi-

cativo del responsabile o dei responsabili della conservazione in purezza della varietà;

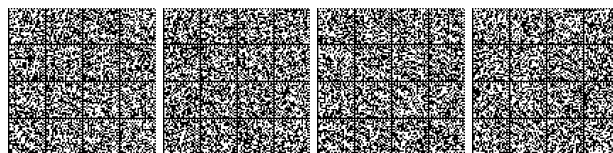
Visto in particolare l'art. 11 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che dispone che l'iscrizione di una varietà di specie agraria ed ortiva al relativo registro nazionale sia effettuata dal Ministero con proprio decreto, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante di cui al decreto ministeriale 30 giugno 2016;

Visto l'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che consente al costituente di una varietà di demandare ad un responsabile il mantenimento per la conservazione in purezza;

Visto l'art. 49 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, recante le modalità per l'ammissione al registro nazionale delle varietà da conservazione e delle varietà di specie ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari;

Visto l'art. 52, commi 4 e 5, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che dispone che l'iscrizione di una varietà da conservazione e di una varietà di specie ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari al registro nazionale sia effettuata dal Ministero con proprio decreto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, inerente «regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 2023;



Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2024, al n. 288, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze, in corso di registrazione da parte degli organi di controllo;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 38839 del 29 gennaio 2025, registrata alla Corte dei conti in data 16 febbraio 2025, al n. 193, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 2024, recante il conferimento dell'incarico di direttore generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 2024, al n. 320;

Vista la direttiva del Capo Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale prot. n. 100435 del 4 marzo 2025, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 11 marzo 2025, al n. 219, per l'attuazione degli obiettivi definiti dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale n. 110850 del 11 marzo 2025, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 12 marzo 2025, n. 221, con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2025;

Viste le domande presentate ai fini dell'iscrizione delle varietà di specie ortive convenzionali, indicate all'art. 1 del presente dispositivo, al registro nazionale;

Viste le domande presentate ai fini dell'iscrizione delle varietà prive di valore intrinseco di specie ortive, indicate all'art. 4 del presente dispositivo, al registro nazionale;

Vista la nota prot. Masaf del 29 maggio 2025, n. 0241650, con la quale la Regione Puglia ha chiesto l'iscrizione di una varietà da conservazione di specie agrarie al registro nazionale corredata dal parere favorevole espresso dalla regione medesima;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dal decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20;

Visti i pareri espressi nella riunione del 18 dicembre 2024 e del 24 luglio 2025 dal Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante, sezione sementi, di cui decreto ministeriale 30 giugno 2016;

Viste le note prot. Masaf del 20 febbraio 2025, n. 0080891 e n. 0080888 e le note prot. Masaf del 2 settembre 2025, n. 0410034, n. 0410024, n. 0410027, n. 0410035, n. 0410020, n. 0410031 e n. 0410033 con le quali la Regione Veneto ha espresso parere positivo all'iscrizione delle varietà prive di valore intrinseco di specie ortive, indicate nel presente dispositivo, al registro nazionale;

Viste le proposte di nuovi responsabili della conservazione in purezza presentate dagli interessati per le varietà già iscritte, oggetto del presente provvedimento;

Considerato concluso l'esame delle nuove denominazioni proposte;

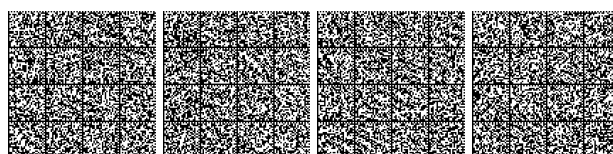
Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, sono iscritte nei registri nazionali delle varietà di specie ortive, di cui all'art. 7, comma 3, lettere *a*), del medesimo decreto legislativo, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le varietà sottoelencate le cui sementi possono essere certificate in quanto «sementi di base» o «sementi certificate», o controllate in quanto «sementi *standard*».

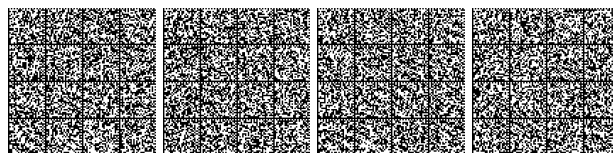
Specie	Codice SIAN	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Cavolo broccolo	4501	Matera	Wing Seed BV
Pomodoro	4477	Smash	ISI Sementi S.p.a.
Pomodoro	4472	Brisky	ISI Sementi S.p.a.



Art. 2.

1. La responsabilità della conservazione in purezza delle sotto riportate varietà di specie ortive, già assegnata ad altra ditta con precedente decreto, è attribuita al responsabile della conservazione in purezza a fianco indicato.

Specie	Codice SIAN	Varietà	Vecchio responsabile conservazione in purezza	Nuovo responsabile conservazione in purezza
Rapa primaverile e autunnale	1622	Pistoiese	Blumen Group S.p.a.	Verisem Italia S.r.l.
Sedano	3387	Mhagno	Blumen Group S.p.a.	Verisem Italia S.r.l.
Sedano	769	Peros Rendy	Blumen Group S.p.a.	Verisem Italia S.r.l.
Solanum torvum	3502	Vigory	Blumen Group S.p.a.	Verisem Italia S.r.l.
Spinacio	1308	Multoverde	Blumen Group S.p.a.	Verisem Italia S.r.l.
Spinacio	4468	Ricciolo	Blumen Group S.p.a.	Verisem Italia S.r.l.
Spinacio	1517	Viridis Olter	Blumen Group S.p.a.	Verisem Italia S.r.l.
Valerianella o lattughella	4478	Afrodite	Blumen Group S.p.a.	Verisem Italia S.r.l.
Zucca	4303	Fat man	Blumen Group S.p.a.	Verisem Italia S.r.l.
Zucchini	800	Argo F.1	Blumen Group S.p.a.	Verisem Italia S.r.l.
Zucchini	1311	Ariete	Blumen Group S.p.a.	Verisem Italia S.r.l.
Zucchini	3495	Cesare	Blumen Group S.p.a.	Verisem Italia S.r.l.
Zucchini	2669	Cigno	Blumen Group S.p.a.	Verisem Italia S.r.l.
Zucchini	3327	Colosseo	Blumen Group S.p.a.	Verisem Italia S.r.l.
Zucchini	2717	Dietary	Blumen Group S.p.a.	Verisem Italia S.r.l.
Zucchini	2885	Every	Blumen Group S.p.a.	Verisem Italia S.r.l.
Zucchini	2718	Greyness	Blumen Group S.p.a.	Verisem Italia S.r.l.
Zucchini	2668	Gufo	Blumen Group S.p.a.	Verisem Italia S.r.l.
Zucchini	812	Ibis F.1	Blumen Group S.p.a.	Verisem Italia S.r.l.
Zucchini	813	Kolibri F.1	Blumen Group S.p.a.	Verisem Italia S.r.l.
Zucchini	1319	Moreno	Blumen Group S.p.a.	Verisem Italia S.r.l.
Zucchini	3326	Parsifal	Blumen Group S.p.a.	Verisem Italia S.r.l.
Zucchini	2761	Picchio	Blumen Group S.p.a.	Verisem Italia S.r.l.
Zucchini	398	Romanesco	Blumen Group S.p.a., Sgaravatti N & C. S.p.a., S.A.I.S. Società agricola italiana sementi	Varisem Italia S.r.l. Sgaravatti N & C. S.p.a., S.A.I.S. Società agricola italiana sementi
Zucchini	1322	Romano	Blumen Group S.p.a.	Verisem Italia S.r.l.
Zucchini	2837	Setino	Blumen Group S.p.a.	Verisem Italia S.r.l.
Zucchini	820	Toscana	Blumen Group S.p.a., S.A.I.S. Società agricola italiana sementi, Sgaravatti N & C. S.p.a., Consorzio Sativa società cooperativa agricola	Verisem Italia S.r.l., S.A.I.S. Società agricola italiana sementi, Sgaravatti N & C. S.p.a., Consorzio Sativa società cooperativa agricola
Zucchini	2667	Zufolo	Blumen Group S.p.a.	Verisem Italia S.r.l.



Art. 3.

1. Ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, è iscritta nei registri nazionali delle varietà di specie agrarie, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, la varietà da conservazione sottoelencata corredata dalle indicazioni inerenti la zona di origine, la zona di produzione delle sementi, l'investimento unitario e la quantità massima di semente l'anno.

Codice SIAN	Specie	Varietà	Regione proponente	Responsabile	Zona origine		Zona produzione delle sementi		Investimento unitario	Quantità max Semente/anno
					Area geografica	Sup. coltivata	Area geografica	Sup.		
4581	<i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>botrytis</i>	Cima di cola	Puglia	Dipartimento di Scienze del Suolo, delle Piant e degli Alimenti (Di. S.S.P.A.) Università degli Studi di Bari Aldo Moro	Provincia di Bari	40 ha	Provincia di Bari	40 ha	140 kg	4.3 kg seme/anno

Art. 4.

1. Ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, sono iscritte nei registri nazionali delle varietà di specie agrarie, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le varietà prive di valore intrinseco per la produzione ai fini commerciali e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari sottoelencate corredate dalle indicazioni inerenti la regione proponente e la zona di produzione delle sementi.

Codice SIAN	Specie	Varietà	Regione proponente	Responsabile	Zona produzione delle sementi Area geografica
4584	<i>Lactuca sativa</i>	Albabionda	Veneto	Smarties.Bio S.r.l. Soc. Agr nella persona di Andrea Ghedina	Chioggia (VE)
4585	<i>Lactuca sativa</i>	Albarossa	Veneto	Smarties.Bio S.r.l. Soc. Agr nella persona di Andrea Ghedina	Chioggia (VE)
4583	<i>Brassica oleracea</i> var. <i>sabauda</i> L.	Sanzeno	Veneto	Smarties.Bio S.r.l. Soc. Agr nella persona di Andrea Ghedina	Chioggia (VE)
4590	<i>Allium cepa</i>	Eustachia	Veneto	Smarties.Bio S.r.l. Soc. Agr nella persona di Andrea Ghedina	Chioggia (VE)
4587	<i>Cichorium intybus</i>	Jolanda	Veneto	Smarties.Bio S.r.l. Soc. Agr nella persona di Andrea Ghedina	Chioggia (VE)



4582	<i>Brassica oleracea var acephala</i>	Lapo	Veneto	Smarties.Bio S.r.l. Soc. Agr nella persona di Andrea Ghedina	Chioggia (VE)
4589	<i>Cichorium intybus</i>	Medusa	Veneto	Smarties.Bio S.r.l. Soc. Agr nella persona di Andrea Ghedina	Chioggia (VE)
4588	<i>Cichorium intybus</i>	Regina Rossa	Veneto	Smarties.Bio S.r.l. Soc. Agr nella persona di Andrea Ghedina	Chioggia (VE)
4586	<i>Cichorium intybus</i>	Felix	Veneto	Smarties.Bio S.r.l. Soc. Agr nella persona di Andrea Ghedina	Chioggia (VE)

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 2025

Il direttore generale: ANGELINI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 5 del decreto legislativo n. 123/2011.

25A05053

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 9 giugno 2025.

Incremento *extra-organico* del Comando Carabinieri per la tutela ambientale e la sicurezza energetica.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

SU PROPOSTA DEL

MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale» e, in particolare, l'art. 8, comma 4, istitutivo del Nucleo operativo ecologico dell'Arma dei Carabinieri (NOE), di cui si avvale il Ministro dello stesso dicastero per la vigilanza, la prevenzione e la repressione di violazioni compiute in danno all'ambiente;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità»;

Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78 recante «Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia» e, in particolare, l'art. 11 relativo ai comandi, unità e reparti comunque denominati delle Forze di polizia diverse dalla Polizia di Stato, destinati allo svolgimento di attività specializzate presso amministrazioni dello Stato diverse da quelle di appartenenza;

Visto in particolare l'art. 11, comma 1, della legge n. 78 del 2000, laddove prevede che «Per le Forze di polizia diverse dalla Polizia di Stato, l'istituzione, nonché le dotazioni di personale e mezzi, di comandi, unità e reparti co-



munque denominati, destinati allo svolgimento di attività specializzate presso amministrazioni dello Stato diverse da quelle di appartenenza, sono disposte, su proposta del Ministro interessato, dal Ministro competente gerarchicamente, previo concerto con il Ministro dell'interno. Con la stessa procedura si provvede alla soppressione dei predetti comandi, unità e reparti, salvi i casi in cui la loro costituzione sia stata disposta con legge»;

Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93, recante «Disposizioni in campo ambientale» e, in particolare, l'art. 17, comma 1, con il quale il NOE assume la denominazione di «Comando dei Carabinieri per la tutela dell'ambiente»;

Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179, recante «Disposizioni in materia di tutela ambientale» e, in particolare, l'art. 2, concernente il potenziamento organico del Comando dei Carabinieri per la tutela dell'ambiente con 229 unità, da considerare in soprannumero rispetto all'organico vigente dell'Arma dei Carabinieri;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» e, in particolare, l'art. 1, comma 574, con il quale è stato previsto il potenziamento organico del Comando carabinieri per la tutela dell'ambiente con venti unità di personale in soprannumero;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare» e, in particolare, l'art. 174-bis, comma 2-bis, ai sensi del quale il «Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente» assume la denominazione di «Comando Carabinieri per la tutela ambientale», ora «Comando Carabinieri per la tutela ambientale e la sicurezza energetica», ed è posto alle dipendenze del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari, nonché l'art. 828 che disciplina il personale in soprannumero del citato Comando ed individua le spese a carico del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Vista la legge 22 maggio 2015, n. 68, recante «Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 9 gennaio 2008, recante «l'individuazione delle infrastrutture critiche informatiche di interesse nazionale» ed in particolare l'art. 3;

Visto il decreto del Ministero dell'interno 15 agosto 2017, recante «Direttiva sui comparti di specialità delle forze di polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di polizia»;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche

amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica» e, in particolare, l'art. 19, commi 3 e 4, con cui è stato disposto il potenziamento organico del Comando Carabinieri per la tutela ambientale e la sicurezza energetica con cinquanta unità di personale in soprannumero;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», e, in particolare, l'art. 2, che ha ridenominato il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» in «Ministero della transizione ecologica», attribuendo al medesimo ulteriori funzioni e compiti in materia energetica, e il «Comando Carabinieri per la tutela ambientale» in «Comando Carabinieri per la tutela ambientale e la transizione ecologica»;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», e, in particolare, l'art. 17-bis, che ha previsto il potenziamento del Comando Carabinieri per la tutela ambientale e la transizione ecologica di centoventicinque unità;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'art. 4, comma 2, che ha ridenominato il «Ministero della transizione ecologica» in «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, recante «Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025» e, in particolare, l'art. 19, comma 1-ter, che ha ridenominato il «Comando Carabinieri per la tutela ambientale e la transizione ecologica» in «Comando Carabinieri per la tutela ambientale e la sicurezza energetica»;

Visto il decreto del Ministro della difesa 22 ottobre 2009, recante «Procedure per la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti e delle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 15 aprile 2010, e, in particolare, l'art. 9, che attribuisce al Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente (C.C.T.A.) e al Corpo delle capitanerie di porto, nell'ambito dell'amministrazione della difesa, i compiti di sorveglianza e accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti, nonché delle disposizioni di cui al citato decreto;

Visto il decreto del Ministro della difesa 25 novembre 2021, recante «Modifiche alla struttura e aumento del personale del Comando carabinieri per la tutela ambientale e la transizione ecologica», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 21 febbraio 2022, con il quale sono stati istituiti i Gruppi Carabinieri per la tutela ambientale di Venezia e Palermo, nonché i nuclei operativi ecologici di Caltanissetta e Latina;

Vista la deliberazione 12 luglio 2022 n. 310/2022/A dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), avente a oggetto «Approvazione del protocollo di intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l'Au-



torità di regolazione per energia reti e ambiente e l'Arma dei Carabinieri»;

Visto il protocollo di intesa stipulato tra l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) e l'Arma dei Carabinieri sottoscritto in data 14 luglio 2022 (data ultima firma digitale);

Visto l'accordo attuativo stipulato tra l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) e l'Arma dei Carabinieri in data 18 luglio 2023 (data ultima firma digitale), volto a disciplinare, in particolare, le modalità di rimborso per le spese sostenute dall'Arma nell'esecuzione di controlli e di ispezioni presso i soggetti sottoposti a regolazione;

Vista la delibera 8 maggio 2024 n. 164/2024/A dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), «Disposizioni relative al Nucleo Carabinieri posto a supporto dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente per l'espletamento di attività di enforcement e specifiche attività progettuali», che approva le disposizioni che garantiscono l'operatività di un Nucleo dell'Arma dei Carabinieri, dipendente dal Comando Carabinieri tutela ambientale e sicurezza energetica, nella sede ARERA di Milano;

Vista la direttiva del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 31 maggio 2023, concernente l'attribuzione di competenze al Comando Carabinieri per la tutela ambientale e la transizione ecologica nel settore della sicurezza energetica;

Tenuto conto che le attività di vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni della normativa ambientale ed energetica costituiscono una funzione essenziale per il conseguimento delle finalità istituzionali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Ritenuto, inoltre, necessario adeguare la struttura organizzativa del Comando Carabinieri per la tutela ambientale e la sicurezza energetica per accrescere la capacità di intervento in tema di prevenzione e repressione delle violazioni commesse ai danni dell'ambiente e per svolgere i nuovi compiti acquisiti in tema di sicurezza energetica;

Sentita ARERA, che si è espressa con nota n. 77991 dell'8 novembre 2024;

Su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Acquisito il concerto del Ministro dell'interno con nota prot. n. 0011362 del 7 febbraio 2025;

Decreta:

Art. 1.

Struttura organizzativa del Comando Carabinieri per la tutela ambientale e la sicurezza energetica

1. Il Comando Carabinieri per la tutela ambientale e la sicurezza energetica, di seguito «Cdo CC TASE», è strutturato come segue:

a) Organizzazione centrale, costituita da:

- 1) comandante;
- 2) vice comandante;
- 3) ufficio comando;
- 4) reparto operativo;

5) Nucleo CC ARERA;

b) Organizzazione periferica, costituita da:

1) cinque Gruppi Carabinieri per la tutela ambientale e la sicurezza energetica dislocati rispettivamente a Roma, Milano, Napoli, Venezia e Palermo, dai quali dipendono trentuno Nuclei operativi ecologici (NOE).

Art. 2.

Istituzione di nuovi Nuclei e sezioni

1. Nell'ambito dell'organizzazione centrale del Cdo CC TASE, sono istituiti i seguenti nuovi Nuclei e sezioni:

- a) «Nucleo CC ARERA»;
- b) «Nucleo verifiche ambientali ed energetiche»;
- c) «Sezione *cyber investigation*»;
- d) «Sezione verifiche area difesa»;
- e) «Sezione sicurezza energetica».

2. La tabella «A», che costituisce parte integrante del presente decreto, stabilisce l'organigramma del Comando Carabinieri per la tutela ambientale e la sicurezza energetica.

3. Le attività di collaborazione tra il Nucleo di cui al comma 1, lettera a) e l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) sono disciplinate mediante apposito protocollo di intesa tra l'Arma dei Carabinieri e l'Autorità medesima.

4. All'istituzione dei nuclei e sezioni di cui al comma 1 si provvede mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3.

Consistenza organica del personale del Cdo CC TASE

1. La dotazione complessiva di personale del Cdo CC TASE, comprensiva delle unità in soprannumero, è definita nella tabella «B», che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 4.

Disposizioni finanziarie

1. Sono a carico dell'Arma dei Carabinieri le spese relative al trattamento economico fisso e accessorio, compreso il compenso per lavoro straordinario, nonché gli oneri previdenziali relativi al personale in organico del Cdo CC TASE.

2. Le spese relative al trattamento economico fisso e accessorio, compreso il compenso per lavoro straordinario, e agli oneri previdenziali relativi al personale in soprannumero del Cdo CC TASE sono, ai sensi dell'art. 828, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, a carico del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

3. Restano confermate le precedenti disposizioni in materia di spesa e, in particolare, quelle che demandano al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica l'assunzione degli oneri relativi alle indennità eventua-



li, all'accasermamento, al casermaggio, al vestiario, alla motorizzazione, nonché all'approntamento di particolari strumenti necessari a soddisfare le esigenze tecniche e operative del Cdo CC TASE. Tali costi rientrano comunque nei limiti degli stanziamenti di bilancio assegnati annualmente al Dicastero.

4. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5.

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto del Ministro della difesa 25 novembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 21 febbraio 2022, è abrogato.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 2025

Il Ministro della difesa
CROSETTO

*Il Ministro dell'ambiente
e della sicurezza energetica*
PICHETTO FRATIN

Il Ministro dell'interno
PIANTEDOSI

Registrato alla Corte dei conti il 14 agosto 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, n. 3285

ALLEGATO

TABELLA A

ARTICOLAZIONE DEL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA AMBIENTALE E LA SICUREZZA ENERGETICA

1) Comandante

A. Ufficio Comando:

- 1) Sezione personale;
- 2) Sezione operazioni e logistica;
- 3) Squadra servizi;

B. Vice Comandante:

- a) Sezione analisi;
- b) Sezione cooperazione operativa di Polizia;
- c) Reparto operativo:

1.1. Nucleo investigativo:

- 1^ Sezione investigativa;
- 2^ Sezione investigativa;
- Sezione *Cyber Investigation*;

1.2. Nucleo supporti investigativi e tecnici;

1.3. Nucleo accertamenti patrimoniali;

1.4. Nucleo verifiche ambientali ed energetiche:

Sezione verifiche area Difesa;

Sezione tutela radioattivi;

Sezione sicurezza energetica;

C. Nucleo CC ARERA;

D. Gruppo CC per la tutela ambientale e la sicurezza energetica di Roma:

- NOE di Roma;
- NOE di Ancona;
- NOE di Firenze;
- NOE di Cagliari;
- NOE di Grosseto;
- NOE di Perugia;
- NOE di Sassari;
- NOE di Latina;

E. Gruppo CC per la tutela ambientale e la sicurezza energetica di Milano:

- NOE di Milano;
- NOE di Torino;
- NOE di Genova;
- NOE di Alessandria;
- NOE di Brescia;

F. Gruppo CC per la tutela ambientale e la sicurezza energetica di Napoli:

- NOE di Napoli;
- NOE di Caserta;
- NOE di Bari;
- NOE di Potenza;
- NOE di Salerno;
- NOE di Lecce;
- NOE di Campobasso;
- NOE di Pescara;

G. Gruppo CC per la tutela ambientale e la sicurezza energetica di Venezia:

- NOE di Venezia;
- NOE di Treviso;
- NOE di Trento;
- NOE di Udine;
- NOE di Bologna;

H. Gruppo CC per la tutela ambientale e la sicurezza energetica di Palermo:

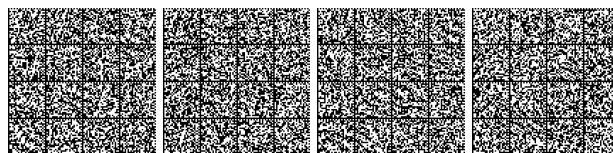
- NOE di Palermo;
- NOE di Catania;
- NOE di Reggio Calabria;
- NOE di Catanzaro;
- NOE di Caltanissetta.

TABELLA B

CONSISTENZA DEL PERSONALE DEL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA AMBIENTALE E LA SICUREZZA ENERGETICA

	Ufficiali	Ispettori	Sovrintendenti	Appuntati / Carabinieri	Totali
In Organico	12	128	24	40	204
In Extraorganico (ex art. 828 del decreto legislativo n. 66/2010)	32	244	39	84	399
TOTALE	44	372	63	124	603

25A04988



**MINISTERO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY**

DECRETO 3 settembre 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Logiteam - società cooperativa - in liquidazione», in Aversa e nomina del commissario liquidatore.**IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY**

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Logiteam - società cooperativa - in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2015, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 259.753,00, si riscontra una massa debitoria di euro 799.940,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 540.187,00;

Considerato che in data 17 marzo 2020 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata per «indirizzo non valido»;

Considerato che in data 30 novembre 2022 la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha trasmesso la suddetta comunicazione di avvio del procedimento al legale rappresentante a mezzo raccomandata A/R agli indirizzi risultanti dalla visura camerale aggiornata, sia presso la sede legale che presso la propria residenza, ai fini della corretta procedura di notificazione;

Considerato che le raccomandate sono state consegnate in data 13 dicembre 2022, determinando il perfezionamento della procedura di notificazione e che non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della Direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera a) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Logiteam - società cooperativa - in liquidazione», con sede in Aversa (CE) (codice fiscale 03003290610), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore l'avv. Loredana Marasco, nata a Napoli (NA) il 14 luglio 1969 (codice fiscale MRSLDN69L54F839M), ivi domiciliata in - via Principe di Napoli n. 21.**Art. 2.**1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 settembre 2025

*Il Ministro: URSO***25A04989**

DECRETO 3 settembre 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Il Parco del Sorriso società cooperativa sociale», in Quartu Sant'Elena e nomina del commissario liquidatore.**IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY**

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;



Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Il Parco del Sorriso società cooperativa sociale»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31 dicembre 2019, inviata dalla legale rappresentante, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo patrimoniale di euro 15.870,13, si riscontra una massa debitoria di euro 35.790,37 ed un patrimonio netto negativo di euro - 26.403,28;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dalla presenza di debiti tributari, per i quali sono state emesse cartelle esattoriali;

Considerato che in data 30 ottobre 2024 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da proporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera a) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Il Parco del Sorriso società cooperativa sociale», con sede in Quartu Sant'Elena (CA) (codice fiscale 02527750927), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Antonello Melis, nato a Cagliari (CA) il 28 agosto 1959 (codice fiscale MLSNNL59M-28B354M), ivi domiciliato in via Lanusei n. 18.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 settembre 2025

Il Ministro: URSO

25A04990

DECRETO 3 settembre 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Edil Master società cooperativa artigiana in liquidazione», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

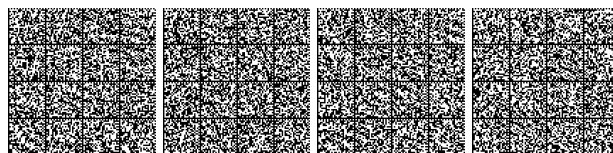
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Edil Master società cooperativa artigiana, in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2020, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo patrimoniale di euro 80.539,00, si riscontra una massa debitoria di euro 108.790,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -28.241,00;



Considerato che in data 2 ottobre 2024 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata per «indirizzo non valido»;

Considerato che in data 7 ottobre 2024 la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha trasmesso la suddetta comunicazione di avvio del procedimento al legale rappresentante a mezzo raccomandata a/r agli indirizzi risultanti dalla visura camerale aggiornata, sia presso la sede legale che presso la propria residenza, ai fini della corretta procedura di notificazione;

Considerato che in data 16 ottobre 2024 la comunicazione di avvio del procedimento, trasmessa a mezzo raccomandata a/r al domicilio del legale rappresentate, è stata restituita al mittente per «compiuta giacenza»;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da proporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2 lettera a) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Edil Master società cooperativa artigiana, in liquidazione», con sede in Milano (MI) (codice fiscale 10365740967), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Daniela Barbara Morlacchi, nata a Milano (MI) il 5 marzo 1962 (codice fiscale MRLDLB-62C45F205F), ivi domiciliata in viale Isonzo n. 16.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 settembre 2025

Il Ministro: URSO

25A04991

DECRETO 3 settembre 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Assistenza sociosanitaria organizzata servizi alla famiglia società cooperativa sociale in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista la sentenza del 10 aprile 2025, n. 312/2025 del Tribunale di Roma, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Assistenza sociosanitaria organizzata servizi alla famiglia società cooperativa sociale in liquidazione»;

Considerato che, ex art. 297, comma 5 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e successive modificazioni, la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione, nonché notificata e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 45 dello stesso decreto;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della predetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da proporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera a), e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;



Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Assistenza sociosanitaria organizzata servizi alla famiglia società cooperativa sociale in liquidazione», con sede in Roma (codice fiscale 15200021002), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile;

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Stefano Bertolini, nato a Roma il 19 luglio 1954 (codice fiscale BRTSFN54L19H501I), domiciliato in Nettuno (RM), via Sangallo n. 56.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 settembre 2025

Il Ministro: URSO

25A05032

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ramipril e amlodipina, «Ramipril e Amlodipina Zentiva».

Estratto determina AAM/PPA n. 541/2025 del 5 settembre 2025

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della variazione approvata dallo Stato membro di riferimento (Germania):

n. 2 Tipo II - C.I.4) Modifica dei paragrafi 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 5.1, 5.2, 5.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e relative sezioni del foglio illustrativo, per l'aggiornamento delle informazioni sul prodotto basate sui singoli principi attivi.

Modifiche minori formali

relativamente al medicinale RAMIPRIL E AMLODIPINA ZENTIVA nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni attualmente autorizzate.

Codice pratica: VC2/2022/527.

Numero procedura: DE/H/7023/II/031/G.

Titolare A.I.C.: Zentiva K.S. con sede legale in Praga, 10, Dolní Mecholupy, 102 37, U Kabelovny, 130, Repubblica Ceca.

Gli stampati corretti e approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi

dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A04997

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di metirapone, «Cormeto».

Estratto determina AAM/PPA n. 540/2025 del 5 settembre 2025

Trasferimento di titolarità: MC1/2025/520.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Esteve Rd France S.A.S. con sede legale in 25 Boulevard Romain Rolland, 92120 Montrouge, Francia.

Medicinale: CORMETO.



Confezione A.I.C. n. 043094010 - «250 mg capsule molli» 50 capsule in flacone HDPE.

Alla società Esteve Pharmaceuticals S.A. con sede legale in Pas-seig de la zona Franca, 109, Planta 4, 08038 Barcellona, Spagna.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A04998

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Goganza».

Estratto determina AAM/PPA n. 524/2025 del 26 agosto 2025

È autorizzato il *grouping* di variazioni costituito da:

una variazione di tipo IA B.I.c.1.a: modifica del confezionamento primario del principio attivo;

una variazione di tipo IAIN B.II.e.5.a.1: modifica nella dimensione della confezione del prodotto finito *a*). Modifica del numero di unità (compresse, fiale, ecc.) in una confezione I. Modifica entro i limiti delle dimensioni di confezione al momento approvate;

una variazione di tipo IAIN B.II.b.1.a: aggiunta di un sito per il confezionamento secondario;

un tipo IAIN A.1: cambio indirizzo del titolare in Portogallo; con la conseguente immissione in commercio del medicinale GOGANZA nella confezione di seguito indicata:

confezione: «13,8 g polvere per soluzione orale» 100 (50x2) bustine in Ca/EMA/Al;

A.I.C. n. 044007058 (base 10) 19YZNL (base 32).

Principio attivo: macrogol 3350, potassio cloruro, sodio cloruro, sodio idrogeno carbonato.

Codice di procedura europea: UK/H/5896/IA/001/G (ora FI/H/1012/01/DC).

Codice pratica: C1B/2016/2050.

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a. (codice fiscale 13179250157) con sede legale e domicilio fiscale in via Vittor Pisani n. 20 - 20124 Milano, Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: «Cnn» classe non negoziata.

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: «RR» medicinali soggetti a prescrizione medica.

Stampati

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il fo-

glio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno, successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A05033

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di teriflunomide, «Teriflunomide Aurobindo».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 314 del 9 settembre 2025

Codice pratica: MCA/2022/291.

Procedura europea n. PT/H/2560/001/DC;

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale TERIFLUNOMIDE AUROBINDO, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via San Giuseppe n. 102, 21047 Saronno (VA), Italia.

Confezioni:

«14 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL-AL - A.I.C. n. 051467013 (in base 10) 1K2NS5 (in base 32);

«14 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister AL-AL - A.I.C. n. 051467025 (in base 10) 1K2NSK (in base 32);

«14 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 051467037 (in base 10) 1K2NSX (in base 32);

«14 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 051467049 (in base 10) 1K2NT9 (in base 32).

Principio attivo: teriflunomide.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

APL Swift Services (Malta) Ltd - HF26, Hal Far Industrial Estate, Qasam Industrijali Hal Far, Birzebbugia, BBG3000, Malta;

Generis Farmacêutica SA - Rua João de Deus, n. 19, Venda Nova, 2700-487 Amadora, Portogallo.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

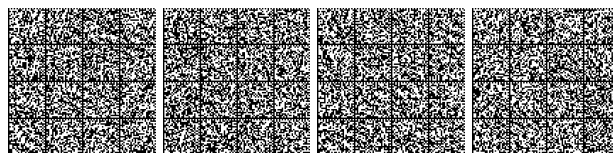
Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa



è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP). Prima dell'inizio della commercializzazione del medicinale sul territorio nazionale, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di ottemperare a quanto previsto al punto 5, paragrafo «Conditions to Marketing Authorisation pursuant to Article 21a, 22 or 22a of Directive 2001/83/EC» del documento di fine procedura europeo (EoP) rilasciato dal RMS, o da altri documenti a cui lo stesso rimanda. Fatti salvi gli stampati, il contenuto e il formato delle condizioni sopra indicate - liberamente accessibili e consultabili sul sito istituzionale di «HMA (Heads of Medicines Agencies), MRI Product Index» - sono soggetti alla preventiva approvazione del competente Ufficio di AIFA, unitamente ai mezzi di comunicazione, alle modalità di distribuzione e a qualsiasi altro aspetto inerente alla misura addizionale prevista, con obbligo di distribuzione del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio. Qualora si riscontri che il titolare abbia immesso in commercio il prodotto medicinale in violazione degli obblighi e delle condizioni di cui al precedente comma, il presente provvedimento

autorizzativo potrà essere oggetto di revoca, secondo quanto disposto dall'art. 43, comma 3, decreto ministeriale 30 aprile 2015; in aggiunta, ai sensi dell'art. 142, commi 1 e 2, decreto legislativo n. 219/2006, AIFA potrà disporre il divieto di vendita e di utilizzazione del medicinale, provvedendo al ritiro dello stesso dal commercio o al sequestro, anche limitatamente a singoli lotti. Salvo il caso che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 147, commi 2 e 6, e le sanzioni amministrative di cui all'art. 148, comma 22, decreto legislativo n. 219/2006. Quanto previsto al capoverso precedente non si applica nel caso in cui la misura addizionale di minimizzazione del rischio prevista all'EoP consista esclusivamente nell'introduzione di una scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa.

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 14 agosto 2029, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A05061

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di brinzolamide, «Aicisi».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 315 del 9 settembre 2025

Codice pratica: MCA/2023/111.

Procedura europea n. DE/H/7841/001/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale AICISI, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Omnivision Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Montefeltro 6, 20156 Milano (MI), Italia.

Confezioni:

«10 mg/ml collirio, sospensione» 1 flacone in hdpe da 5 ml - A.I.C. n. 052016019 (in base 10) 1KMDWM (in base 32);

«10 mg/ml collirio, sospensione» 1 flacone in hdpe da 9 ml - A.I.C. n. 052016021 (in base 10) 1KMDWP (in base 32);

«10 mg/ml collirio, sospensione» 2 flaconi in hdpe da 9 ml - A.I.C. n. 052016033 (in base 10) 1KMDX1 (in base 32).

Principio attivo: brinzolamide.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Tubilux Pharma S.p.a. - via Costarica 20/22, 00071 Pomezia (RM), Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.



È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 12 marzo 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A05062

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELLE ALPI ORIENTALI

Aggiornamento della pericolosità idraulica nel Comune di Jesolo.

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 4 delle norme tecniche di attuazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni, con decreto del segretario generale n. 144 del 10 settembre 2025 è stata modificata la pericolosità idraulica nel Comune di Jesolo (TV).

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto segretariale n. 61 del 28 marzo 2025.

L'aggiornamento ha efficacia dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto segretariale è consultabile sul sito www.distrettoalpiorientali.it

25A05098

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*

In data 8 settembre 2025 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* alla signora Nicoletta Gagliani, Console onorario della Repubblica di Moldova a Rimini.

25A05075

Rilascio di *exequatur*

In data 28 agosto 2025 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al sig. Alessandro Maria Corrado Ferreri, Console onorario della Repubblica di Lituania in Milano.

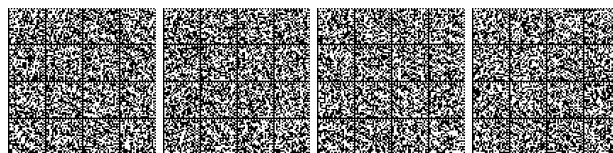
25A05076

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 1° settembre 2025

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1715
Yen	172,47
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,433
Corona danese	7,4639
Lira Sterlina	0,8662
Fiorino ungherese	395,15
Zloty polacco	4,2553
Nuovo leu romeno	5,0737



Corona svedese	11,012
Franco svizzero	0,9383
Corona islandese	143,4
Corona norvegese	11,7315
Rublo russo	-
Lira turca	48,1658
Dollaro australiano	1,7885
Real brasiliano	6,3587
Dollaro canadese	1,6105
Yuan cinese	8,3581
Dollaro di Hong Kong	9,1339
Rupia indonesiana	19249,27
Shekel israeliano	3,928
Rupia indiana	103,3225
Won sudcoreano	1632,32
Peso messicano	21,8009
Ringgit malese	4,9496
Dollaro neozelandese	1,9863
Peso filippino	66,985
Dollaro di Singapore	1,504
Baht thailandese	37,845
Rand sudafricano	20,5948

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

25A04992

**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 2 settembre 2025**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1646
Yen	173,1
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,485
Corona danese	7,4632
Lira Sterlina	0,8702
Fiorino ungherese	395,58
Zloty polacco	4,2653
Nuovo leu romeno	5,0822
Corona svedese	11,003
Franco svizzero	0,9366
Corona islandese	143,6
Corona norvegese	11,674
Rublo russo	-

Lira turca	47,9289
Dollaro australiano	1,7897
Real brasiliano	6,3757
Dollaro canadese	1,6056
Yuan cinese	8,3202
Dollaro di Hong Kong	9,0915
Rupia indonesiana	19110,27
Shekel israeliano	3,9478
Rupia indiana	102,5795
Won sudcoreano	1625,01
Peso messicano	21,8726
Ringgit malese	4,9263
Dollaro neozelandese	1,9892
Peso filippino	66,762
Dollaro di Singapore	1,5006
Baht thailandese	37,704
Rand sudafricano	20,6439

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

25A04993

**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 3 settembre 2025**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1653
Yen	173,17
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,446
Corona danese	7,4633
Lira Sterlina	0,8687
Fiorino ungherese	393,3
Zloty polacco	4,2523
Nuovo leu romeno	5,0774
Corona svedese	11,0015
Franco svizzero	0,9374
Corona islandese	143,6
Corona norvegese	11,7
Rublo russo	-
Lira turca	47,9724
Dollaro australiano	1,7823
Real brasiliano	6,355
Dollaro canadese	1,6079
Yuan cinese	8,3268



Dollaro di Hong Kong	9,0909
Rupia indonesiana	19170,53
Shekel israeliano	3,9247
Rupia indiana	102,582
Won sudcoreano	1619,1
Peso messicano	21,7972
Ringgit malese	4,9263
Dollaro neozelandese	1,9857
Peso filippino	66,787
Dollaro di Singapore	1,5015
Baht thailandese	37,668
Rand sudafricano	20,5442

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

25A04994

**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 4 settembre 2025**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

	1,1647
Yen	172,76
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,452
Corona danese	7,4644
Lira Sterlina	0,8663
Fiorino ungherese	393,15
Zloty polacco	4,251
Nuovo leu romeno	5,0768
Corona svedese	11,0185
Franco svizzero	0,9383
Corona islandese	143,6
Corona norvegese	11,753
Rublo russo	-
Lira turca	47,9563
Dollaro australiano	1,787
Real brasiliano	6,3585
Dollaro canadese	1,6094
Yuan cinese	8,3168
Dollaro di Hong Kong	9,0828
Rupia indonesiana	19154,37
Shekel israeliano	3,9174
Rupia indiana	102,6255
Won sudcoreano	1622,79
Peso messicano	21,8626

Ringgit malese	4,9209
Dollaro neozelandese	1,9887
Peso filippino	66,503
Dollaro di Singapore	1,5013
Baht thailandese	37,626
Rand sudafricano	20,722

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

25A04995

**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 5 settembre 2025**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1697
Yen	173,09
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,421
Corona danese	7,4648
Lira Sterlina	0,8678
Fiorino ungherese	392,75
Zloty polacco	4,2505
Nuovo leu romeno	5,0786
Corona svedese	11,001
Franco svizzero	0,939
Corona islandese	143
Corona norvegese	11,7505
Rublo russo	-
Lira turca	48,177
Dollaro australiano	1,787
Real brasiliano	6,346
Dollaro canadese	1,6138
Yuan cinese	8,3489
Dollaro di Hong Kong	9,1263
Rupia indonesiana	19207
Shekel israeliano	3,903
Rupia indiana	103,221
Won sudcoreano	1626,8
Peso messicano	21,8523
Ringgit malese	4,942
Dollaro neozelandese	1,9901
Peso filippino	66,49
Dollaro di Singapore	1,5045



Baht thailandese	37,635
Rand sudafricano	20,6644

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

25A04996

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 8 settembre 2025

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1728
Yen	173,39
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,366
Corona danese	7,466
Lira Sterlina	0,8669
Fiorino ungherese	393,58
Zloty polacco	4,2495
Nuovo leu romeno	5,0721
Corona svedese	11,0005
Franco svizzero	0,9328
Corona islandese	143,4
Corona norvegese	11,7125
Rublo russo	-
Lira turca	48,3955
Dollaro australiano	1,7799
Real brasiliano	6,34
Dollaro canadese	1,619
Yuan cinese	8,3619
Dollaro di Hong Kong	9,1402
Rupia indonesiana	19381,93
Shekel israeliano	3,9019
Rupia indiana	103,2455
Won sudcoreano	1627,71
Peso messicano	21,8835
Ringgit malese	4,9463
Dollaro neozelandese	1,9761
Peso filippino	66,555
Dollaro di Singapore	1,5062
Baht thailandese	37,266
Rand sudafricano	20,6029

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

25A05117

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 9 settembre 2025

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1744
Yen	172,36
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,326
Corona danese	7,4663
Lira Sterlina	0,8663
Fiorino ungherese	393,3
Zloty polacco	4,2558
Nuovo leu romeno	5,0738
Corona svedese	11,0018
Franco svizzero	0,9331
Corona islandese	143,4
Corona norvegese	11,7105
Rublo russo	-
Lira turca	48,4734
Dollaro australiano	1,7771
Real brasiliano	6,3665
Dollaro canadese	1,6222
Yuan cinese	8,3635
Dollaro di Hong Kong	9,1458
Rupia indonesiana	19287,41
Shekel israeliano	3,9217
Rupia indiana	103,5465
Won sudcoreano	1628,55
Peso messicano	21,8728
Ringgit malese	4,9395
Dollaro neozelandese	1,9741
Peso filippino	66,821
Dollaro di Singapore	1,5049
Baht thailandese	37,217
Rand sudafricano	20,5339

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

25A05118



**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 10 settembre 2025**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1707
Yen	172,67
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,388
Corona danese	7,4651
Lira Sterlina	0,865
Fiorino ungherese	393,4
Zloty polacco	4,2645
Nuovo leu romeno	5,0746
Corona svedese	10,951
Franco svizzero	0,9338
Corona islandese	143
Corona norvegese	11,6195
Rublo russo	-
Lira turca	48,3323
Dollaro australiano	1,772
Real brasiliano	6,3582
Dollaro canadese	1,6224
Yuan cinese	8,3387
Dollaro di Hong Kong	9,1189
Rupia indonesiana	19301,04
Shekel israeliano	3,9025
Rupia indiana	103,1625
Won sudcoreano	1625,93
Peso messicano	21,8069
Ringgit malese	4,9345
Dollaro neozelandese	1,9704
Peso filippino	66,875
Dollaro di Singapore	1,5017
Baht thailandese	37,205
Rand sudafricano	20,57

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

25A05119

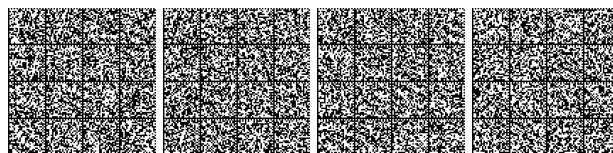
**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 11 settembre 2025**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1685
Yen	172,88
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,385
Corona danese	7,464
Lira Sterlina	0,8647
Fiorino ungherese	392,63
Zloty polacco	4,2653
Nuovo leu romeno	5,0709
Corona svedese	10,9515
Franco svizzero	0,9346
Corona islandese	142,8
Corona norvegese	11,612
Rublo russo	-
Lira turca	48,2522
Dollaro australiano	1,7697
Real brasiliano	6,3299
Dollaro canadese	1,6222
Yuan cinese	8,3252
Dollaro di Hong Kong	9,1031
Rupia indonesiana	19261,5
Shekel israeliano	3,9035
Rupia indiana	103,331
Won sudcoreano	1627,67
Peso messicano	21,7808
Ringgit malese	4,9334
Dollaro neozelandese	1,9713
Peso filippino	66,812
Dollaro di Singapore	1,5015
Baht thailandese	37,188
Rand sudafricano	20,5023

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

25A05120



**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 12 settembre 2025**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1718
Yen	173,33
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,318
Corona danese	7,4644
Lira Sterlina	0,8653
Fiorino ungherese	391,13
Zloty polacco	4,2575
Nuovo leu romeno	5,0695
Corona svedese	10,9485
Franco svizzero	0,9347
Corona islandese	143,6
Corona norvegese	11,5845
Rublo russo	-
Lira turca	48,4777

Dollaro australiano	1,7646
Real brasiliano	6,326
Dollaro canadese	1,6227
Yuan cinese	8,3461
Dollaro di Hong Kong	9,1198
Rupia indonesiana	19262,58
Shekel israeliano	3,9041
Rupia indiana	103,4388
Won sudcoreano	1630,98
Peso messicano	21,6643
Ringgit malese	4,9274
Dollaro neozelandese	1,9702
Peso filippino	66,943
Dollaro di Singapore	1,5042
Baht thailandese	37,199
Rand sudafricano	20,3726

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

25A05121

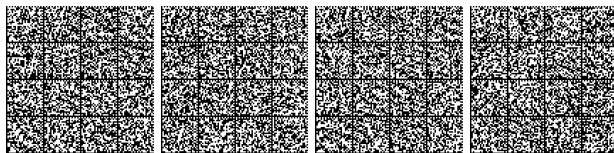
MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2025-GU1-216) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

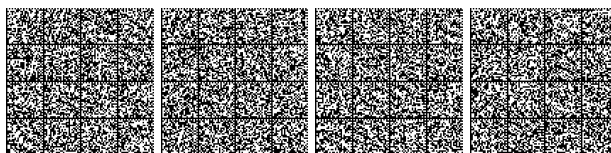
Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 5 0 9 1 7 *

€ 1,00

